Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 21

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 26 gennaio 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 *marzo* 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 *agosto* 1950
registro Presidenza n. 38, *foglio n.* 144

MEDAGLIA D'ARGENTO

REVELLI Benvenuto di Ermete e di Girardi Maria, da Cuneo, classe 1919, tenente di fanteria (a) in s.p.e., partigiano combattente. — Animato da ardente amore di patria e da fede nella libertà, organizzava formazioni partigiane nel Cuneense e le comandava personalmente in numerose, ardite operazioni di guerra dando sicura prova di personale valore e di capacità di comando. Particolarmente si distingueva nel corso di una azione di pattuglia, condotta in profondità entro lo schieramento nemico, nel trarre a salvamento un compagno gravemente ferito. — Cuneense, zona dell'Aution, settembre 1943-settembre 1944.

SCAGLIOLA Giovanni fu Secondo e fu Ronco Maria, da Isolabella (Torino), classe 1911, partigiano combattente. — Infaticabile combattente della libertà, organizzava un'importante formazione partigiana nell'Astigiano e la comandava in numerose azioni di guerra. Particolarmente si distingueva negli attacchi condotti con fortunata audacia contro i presidi di Villafranca d'Asti e di Santena e durante il rastrellamento in grande stile che il nemico organizzava nel basso Astigiano, nel novembre del 1944, proprio per cercar di arginare la combattività della brigata da lui comandata ed i numerosi ed importanti sabotaggi da lui organizzati. — Zona di Asti, settembre 1943-17 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ASSANTI Walter di Vincenzo e di Colomba Angela Gallucci, classe 1907, maggiore di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Durante l'occupazione nazifascista della Capitale sebbene menomato fisicamente per ferite di guerra e congelamenti, rendeva servizi particolarmente apprezzati alla Causa della resistenza nel campo organizzativo ed in quello informativo. Si distingueva anche per coraggio e decisione nel condurre personalmente ardite azioni di sabotaggio. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

DI GIORGIO Anacleto di Erasmo e fu Coppola Angela, da Pignataro d'Interamno (Frosinone), classe 1911, sergente maggiore di artiglieria, partigiano combattente. — Già distintosi per apprezzanti servizi resi nelle formazioni partigiane, in una dura situazione di combattimento sostituiva il comandante ferito, attaccava con decisione una posizione di mortai nemici e, dando personalmente bello esempio di ardimento, la conquistava alla testa dei suoi uomini. — Alba, 14 aprile 1945.

GIULIANI Vittorio Mario fu Giovanni e di Candini Rosa, da Cuneo, classe 1922, partigiano combattente. — Comandante di squadre partigiane noto per decisione ed ardimento, concepiva ed attuava un audace colpo di mano contro un munito presidio nemico e ne assicurava il felice esito con il mettere personalmente fuori combattimento il comandante tedesco dopo aspra ed accanita lotta condotta corpo a corpo. — Busca (Cuneo), 12 marzo 1944.

(5442)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1950, n. **1113.**

Assorbimento del Pio Istituto filarmonico da parte della « Casa di riposo per musicisti », con sede in Milano.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Pio Istituto filarmonico viene assorbito dalla « Casa di riposo per musicisti », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1950, n. **1114.**

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, l'art. 5 e il primo comma dell'art. 10 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, sono modificati.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1951

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1950.

Modificazione ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, e da L. 500, vecchio tipo, modificato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dal Comitato del Consiglio superiore della Banca d'Italia nella tornata del 30 ottobre 1950, con la quale si prospetta l'opportunità di provvedere alla fabbricazione del residuo quantitativo dei biglietti da L. 1000 tipo modificato, nuova emissione, e da L. 500 vecchio tipo, modificato, non stampati, di cui ai decreti Ministeriali 19 febbraio 1947 e 14 aprile 1948, fabbricazione da effettuarsi dalle officine della Banca stessa;

Vista la nota n. 150150, del 30 ottobre 1950, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si chiede la modifica delle caratteristiche dei biglietti predetti nel senso che questi rechino, al recto, sul margine verticale, a destra del riguardante, la dicitura « Officina della Banca d'Italia » in luogo di quella « Officine Carte Valori I.P.S. »;

Visti i decreti Ministeriali 13 agosto 1921, 11 dicembre 1942 e 10 agosto 1943 con i quali vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1947 che determina che, sui biglietti di banca da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, sia applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947;

Visti i decreti Ministeriali 30 marzo 1943 e 10 agosto 1943, con i quali vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 500 vecchio tipo, modificato;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1947 che determina che, sui biglietti di banca da L. 500, vecchio tipo, modificato, la fabbricazione dei quali venne autorizzata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1947, sia applicato, a partire dal biglietto n. 000.001 della serie W 941, il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947;

Determina:

Art. 1.

I biglietti da L. 1000 tipo modificato, nuova emissione, e i biglietti da L. 500 vecchio tipo, modificato, da fabbricarsi dall'officina della Banca d'Italia, recheranno, al recto, sul margine verticale dei biglietti stessi, a destra del riguardante, l'indicazione « Officina della Banca d'Italia ».

Art. 2.

Ai detti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947.

Art. 3.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(296)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1951.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1951.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 25 ottobre 1950, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1951 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F*, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1951.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1951

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 26. — LA MICELA

TABELLA *A*.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. *a*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3°, e art. 108, comma 1°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione.

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. *A*) Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi ed impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti in utenza.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	1.950
da 25 a 100 m²	»	3.150
da 100 a 500 m²	»	3.900
da 500 a 1.000 m²	»	5.450
oltre 1.000 m²	»	7.800
b) Semifissi, locomobili	»	1.300
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	»	550
d) Forni, gassogeni	»	3.150
e) Motrici, termosifoni	»	1.300

Paragr. *B*) Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:		
fino a 25 m²	L.	400
da 25 a 100 m²	»	650
da 100 a 500 m²	»	900
da 500 a 1.000 m²	»	1.200
oltre 1000 m²	»	1.550
b) Semifissi, locomobili	»	400
c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino o 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni	»	250
d) Forni, gassogeni	»	650
e) Motrici, termosifoni	»	400

TARIFFA II

Tassa di voltura.

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, paragrafo *B*), ridotta del 25 %.

TABELLA *B*.

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4°, e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari.

(Articoli 55 a 59, 61, ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. 1°) - Generatori (1).

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (2):

fino a 25 m²	L. 4.550
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.250
oltre 100 fino a 200 m²	» 7.700
oltre 200 fino a 300 m²	» 9.400

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (3):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 11.350
oltre 400 fino a 500 m²	» 13.550
oltre 500 fino a 600 m²	» 15.950
oltre 600 fino a 700 m²	» 18.600
oltre 700 fino a 800 m²	» 21.450
oltre 800 fino a 900 m²	» 24.700
oltre 900 fino a 1.000 m²	» 27.950
oltre 1.000 m²	» 31.200

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 13.550
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 15.950
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 18.600
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 21.450
con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora	» 24.700
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora	» 27.950
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora	» 31.250

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	L. 3.000
oltre 25 fino a 100 m²	» 6.000
oltre i 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione, di	» 1.550

c) Locomobili:

agricole, (1) fino a 25 m²	» 2.500
oltre 25 m²	» 5.600
industriali, fino a 25 m²	» 3.650
oltre 25 m²	» 6.900

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² » 1.450

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri	» 2.100
oltre 1.000 e fino a 3.000 litri	» 2.850
oltre 3.000 per ogni 1.000 litri o frazione in più	» 900

Paragr. 2°) - Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli, ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2):

fino a 300 litri di capacità (3)	L. 1.250
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 3.150
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 4.700
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 6.750
oltre 25.000 litri	» 9.000

2) a più cilindri (montati sull'incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi	L. 2.200
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi, maggiorazione di	» 350
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di	» 175

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili (4) (5):

fino a 300 litri di capacità totale	» 700
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 1.300
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 2.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 3.100
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 4.700
oltre 25.000 litri	» 6.500

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi.

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno (art. 46, lett. *h*) e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):

per ogni apparecchio	L. 200
per ogni apparecchio in più dei primi 10, quando trattasi di apparecchi situati tutti nello stesso stabilimento	» 100

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — la contribuzione stabilita dalla successiva tabella *C*, tariffa II.

---

(1) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(2) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(3) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Sono assimilati a questi recipienti gli apparecchi per acetilene di cui al decreto Ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza al regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

(5) Per i recipienti destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm², le quote annue sono ridotte del 30 %.

TABELLA O.

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

(Art. 4, lett. b, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lett. a, ultima parte, e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (1).

(Articoli 45, 52 a 54, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio verificato, il costruttore o riparatore deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita che vale per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

Paragr. 1°) Generatori:

a) Generatori fissi:

fino a 25 m² di superficie riscaldata	L. 7.300
oltre 25 fino a 100 m²	» 10.000
oltre 100 fino a 200 m²	» 12.300
oltre 200 fino a 300 m²	» 15.050
oltre 300 fino a 400 m²	» 18.150
oltre 400 fino a 500 m²	» 21.700
oltre 500 fino a 600 m²	» 25.500
oltre 600 fino a 700 m²	» 29.750
oltre 700 fino a 800 m²	» 34.300
oltre 800 fino a 900 m²	» 39.500
oltre 900 fino a 1.000 m²	» 44.700
oltre 1.000 m²	» 49.900

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m²	» 4.800
oltre 25 fino a 100 m²	» 9.600
oltre 100 m² si applica un incremento fisso, per ogni 100 m² o frazione di	» 2.500

c) Locomobili:

fino a 25 m²	» 5.850
oltre 25 m²	» 11.050

d) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m² . . . » 2.300

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1.000 litri	» 3.350
oltre 1.000 fino a 3.000 litri	» 4.550
oltre 3.000 litri, per ogni 1000 litri o frazione in più	» 1.450

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

fino a 300 litri di capacità	L. 2.000
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 3.350
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 5.050
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 7.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 10.800
oltre 25.000 litri	» 14.400

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili):

fino a 300 litri di capacità totale	» 1.100
oltre 300 fino a 1.000 litri	» 2.100
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	» 3.350
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	» 4.950
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	» 7.500
oltre 25.000 litri	» 10.400

Nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, la contribuzione dovuta è commisurata alla quota annua stabilita dalla precedente tabella B, tariffa I

Per apparecchi del medesimo tipo, che vengono presentati insieme dal costruttore o dal riparatore e siano verificati nella stessa giornata, le contribuzioni sono ridotte come appresso:

per il 3° e il 4° apparecchio, di superficie non superiore a 1 m² di capacità non superiore a 50 litri, riduzione del 25 %:

dal 5° al 30° apparecchio, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 50 %;

dal 31° apparecchio in poi, senza limite di superficie o capacità, riduzione del 75 % (2).

---

(1) Valgono la nota n. 2, prima colonna, e le note nn. 2, 3 e 4, seconda colonna, della pagina precedente.

(2) Le riduzioni come sopra previste saranno applicate distribuendo gli apparecchi dello stesso tipo in ordine decrescente di superficie o capacità.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1).

(Articoli 46 a 50, 60, comma 1°; 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tariffa, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

Paragr. 1°) - Generatori (2):

a) Generatori fissi:

1) fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 25 m²	L. 5.900
oltre 25 fino a 100 m²	» 8.150
oltre 100 fino a 200 m²	» 10.000
oltre 200 fino a 300 m²	» 12.200

2) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	L. 14.750
oltre 400 fino a 500 m²	» 17.600
oltre 500 fino a 600 m²	» 20.750
oltre 600 fino a 700 m²	» 24.200
oltre 700 fino a 800 m²	» 27.900
oltre 800 fino a 900 m²	» 32.100
oltre 900 fino a 1000 m²	» 36.350
oltre 1000 m²	» 40.550

3) oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità a carico normale oltre 12 fino a 16 t. per ora	L. 17.600
con potenzialità a carico normale oltre 16 fino a 20 t. per ora	» 20.750
con potenzialità a carico normale oltre 20 fino a 24 t. per ora	» 24.200
con potenzialità a carico normale oltre 24 fino a 28 t. per ora	» 27.900

---

(1) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove, effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio, quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subìto uno dei restauri indicati all'art. 60, lett. c) del regolamento;

b) le visite per riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste dall'utente per ottenere la dichiarazione di esonero;

g) le visite richieste dall'utente a seguito di anormalità di funzionamento o di avarie dell'apparecchio;

h) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(2) Per i generatori utilizzanti energia geotermica le quote annue sono ridotte del 25 %.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata (tipi Velox o simili), la superficie riscaldata, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

con potenzialità a carico normale oltre 28 fino a 32 t. per ora . L. 32.100
con potenzialità a carico normale oltre 32 fino a 36 t. per ora » 36.350
con potenzialità a carico normale oltre 36 t. per ora . » 40.550

b) Generatori semifissi:

fino a 25 m² . . . . » 3.900
oltre 25 fino a 100 m² . . . » 7.800
oltre 100 m² si applica un incremento fisso per ogni 100 m² o frazione di » 2.000

c) Locomobili:

agricole, (1) fino a 25 m² . . . . . » 3.250
oltre 25 m² . . . . . » 7.300
industriali, fino a 25 m² . . . » 4.750
oltre 25 m² » 9.000

d) Macchine da caffè e piccoli generatori:

fino a 1 m² . » 1.900

e) Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 1000 litri » 2.750
oltre 1000 e fino a 3000 litri » 3.700
oltre 3000 per ogni 1000 litri o fraz. in più » 1.150

Paragr. 2°) Recipienti:

a) a vapore:

1) funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo o a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (2)

fino a 300 litri di capacità (3) L. 1.650
oltre 300 fino a 1.000 litri . » 2.750
oltre 1.000 fino a 5.000 litri . . . . » 4.100
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . . . . » 6.100
oltre 10.000 fino a 25.000 litri » 8.800
oltre 25.000 litri » 11.700

2) a più cilindri (montati sulla incastellatura della stessa macchina):

fino a 2 corpi L. 2.850
per ogni corpo in più dei primi 2 e fino a 20 corpi maggiorazione di » 450
per ogni corpo in più dei primi 20, maggiorazione di » 250

b) a pressione non di vapore (aria compressa e simili) (4):

fino a 300 litri di capacità totale » 900
oltre 300 fino a 1.000 litri » 1.700
oltre 1.000 fino a 5.000 litri » 2.750
oltre 5.000 fino a 10.000 litri . » 4.050
oltre 10.000 fino a 25.000 litri » 6.100
oltre 25.000 litri » 8.450

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare; e vale per 1 o 2 verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento), se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari la contribuzione è maggiorata del 25 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di una giornata, la contribuzione dovuta per le operazioni eseguite in ciascuna delle giornate successive alla prima è ridotta del 20 %.

Nei casi di apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo, rispettivamente, con la tariffa I o con la tariffa II della tabella *B*.

---

(1) Per locomobili agricole agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili adibite dai proprietari di aziende agricole ad uso esclusivo delle proprie aziende.

(2) Sono assimilati ai recipienti a vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono o a servizio di più caldaie.

(3) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(4) Valgono le note nn. 4 e 5 a pag 220 seconda colonna.

Nei casi di apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate dalla presente tariffa, si applica invece soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Ove trattisi di verifica di 1° impianto ed apparecchio proveniente dall'estero o di ignota provenienza e mancante dei documenti prescritti dal regolamento (certificati di prove degli enti collaudatori esteri autorizzati, disegni quotati del costruttore o riparatore), è applicata, in cumulo con la presente tariffa, anche la precedente tariffa I della presente tabella, e ciò a compenso delle maggiori prestazioni che, in questo caso, debbono essere date dall'Associazione.

TARIFFA III

Visite d'accertamento di demolizione o di modificazione di uso.

(Articoli 46, lett. *g*, e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Per ogni apparecchio visitato, il consortista deve corrispondere all'Associazione:

generatori fino a 25 m² L. 1.300
generatori oltre 25 m² . . . . » 1.950
recipienti . . . . . . » 650
macchine da caffè » 250
apparecchi esonerati » 250

Le contribuzioni stabilite dalla presente tariffa sono ridotte del 50 %, quando la visita d'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso sia eseguita in occasione di altre verifiche o prove regolamentari effettuate ad altri apparecchi dello stesso consortista e siti nello stesso stabilimento.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti.

(Art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa, il consortista deve alla Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti (1).

Paragr *A*). – Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti (bombole, bidoni per propano e butano):

1) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione):

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente L. 12
oltre 2 litri e fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente » 15
oltre 5 litri di capacità:
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente » 100
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente » 63
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente » 38
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente » 19

2) Verifiche e prove per il rilascio del certificato di revisione (visite di revisione):

fino a 2 litri di capacità, per ogni recipiente L. 10
oltre 2 litri fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente » 12
oltre 5 litri di capacità:
per i primi 50 recipienti di una partita e per ogni recipiente » 80
dal 51° recipiente al 100° di una partita e per ogni recipiente . » 50
dal 101° recipiente al 150° di una partita e per ogni recipiente » 30
dal 151° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . . » 15

---

(1) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente, se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

3) Contribuzione minima.

La contribuzione minima, sia per le visite di costruzione che per quelle di revisione previste dai numeri 1) e 2) del presente paragrafo *A*), è pari a L. 6.000 per una giornata di lavoro (1) oppure a L. 3.000 per mezza giornata, salvo riduzione ad un minimo assoluto di L. 1.500 quando siasi impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata.

4) Prove ed indagini speciali.

Qualora in aggiunta alle visite di costruzione o di revisione debbasi procedere, *in altra giornata*, a prove e indagini speciali, (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta in aggiunta alle contribuzioni di cui ai numeri 1), 2) e eventualmente, 3) del presente paragrafo *A*), la contribuzione minima prevista dal precedente n. 3).

Quando le prove e indagini speciali siano eseguite nella stessa giornata in cui si effettuano le visite di costruzione o di revisione, sono dovute soltanto le contribuzioni di cui ai numeri 1), 2) e, eventualmente 3).

Paragr. *B*). — Bidoni per ossigeno terapeutico; recipienti trasportabili per acqua gassata.

Si applica la tariffa di L. 330 per ogni recipiente fino al n. 4, e di L. 130 per ogni recipiente in più oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata.

Paragr. *C*). — Prove di laboratorio su recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:

Per ogni prova completa, corrispondente ad un lotto di bombole o di bidoni, a seconda delle prescrizioni regolamentari . . . . L. 1.500

TARIFFA V

Prove di materiali

(Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Oltre *alle contribuzioni stabilite dalla presente tariffa*, il consortista deve all'Associazione il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto strumenti (2).

Verifiche e prove sui materiali (prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche presso le officine costruttrici o riparatrici (3):

per una intiera giornata di lavoro (1)	L.	6.000
per mezza giornata di lavoro (4)	»	3.000

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore.

(Articoli 5 a 9, 33, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni bollo di prova	L.	200
per ogni libretto matricolare	»	500
per ogni libretto di continuazione	»	250
per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica	»	400
per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore	»	250

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

---

(1) Per giornata di lavoro si intende lo spazio di ore otto, compreso il tempo occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio (Sezione o Sottosezione) ed il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

(2) I rimborsi possono essere ridotti proporzionalmente se nello stesso sopraluogo il tecnico dell'Associazione eseguisce altre operazioni per conto di più consortisti.

(3) Questa tariffa vale anche per le prove di costruzione previste dal regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, articolo unico, ultimo comma.

(4) Salvo riduzione a L. 1.500, quando si sia impiegato un tempo notevolmente inferiore a mezza giornata di lavoro.

TABELLA *D*.

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 24, lett. *b*, dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339; art. 107, comma 4° e 108, comma 2°, 3°, 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Tariffa unica.

Per ognuno degli impianti termici contemplati nella presente tariffa, preso in consegna, attivo o di riserva (1), sottoposto a sorveglianza, il consortista deve all'Associazione la relativa quota annua:

a) per una motrice fissa	L.	800
b) per un forno da calce	»	900
c) per una fornace da laterizi	»	1.050
d) per un generatore di vapore	»	1.300
e) per un forno con camere o storte, nelle officine da gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno i gassogeno separato	»	1.550
f) impianti di riscaldamento	»	1.550
g) per ogni altro impianto termico	»	1.550
h) per un forno da cemento	»	1.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:		
a camere sovrapposte	»	1.950
a camere contigue ed a galleria	»	3.650
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato	»	1.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, dell'industria metallurgica o per ogni forno o gassogeno separato	»	2.600
n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie	»	2.600

Quando nello stesso recinto, stabilimento o cantiere, esistano più impianti contemplati dalla stessa lettera della presente tariffa, la quota dovuta per ciascun impianto, oltre il primo, è ridotta del 50 %.

---

(1) Gli impianti di riserva, anche se di fatto non funzionanti, sono da considerarsi come attivi agli effetti delle quote annuali. Nulla è dovuto per gli apparecchi dichiarati inattivi.

TABELLA *E*.

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione

(Art. 4, lett. *b*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n 1331; articoli 86 a 102 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione - Visita per cessione.

Per ogni apparecchio od impianto di combustione visitato per prima verifica e presa in consegna, il consortista deve all'Associazione la contribuzione appresso stabilita:

a) per una motrice fissa	L.	1.200
b) per un forno da calce	»	1.350
c) per una fornace da laterizi	»	1.600
d) per un generatore di vapore	»	1.950
e) per un forno con camere o storte, nelle officine a gas, con uno o più gassogeni accoppiati e per ogni forno o gassogeno separato	»	2.350
f) impianti di riscaldamento	»	2.350
g) per ogni altro impianto termico	»	2.350
h) per un forno da cemento	»	2.950
i) per un forno con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria della ceramica o per ogni forno separato:		
a camere sovrapposte	»	2.950
a camere contigue ed a galleria	»	5.500
l) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria vetraria o per ogni forno o gassogeno separato	»	2.950
m) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati nell'industria metallurgica, o per ogni forno o gassogeno separato	»	3.900

n) per un forno, con uno o più gassogeni accoppiati, o per ogni forno o gassogeno separato usato in altre industrie . L. 3.900

La contribuzione stabilita dalla presente tariffa è dovuta anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, è dovuta l'una e l'altra contribuzione, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopraluogo nel qual caso è dovuta una sola contribuzione.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, la contribuzione come sopra stabilita è ridotta del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere all'Associazione l'integrazione per la contribuzione intiera nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della precedente tabella *D*, tariffa unica.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione

(Articoli 93 a 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441).

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico effettivamente eseguite dai tecnici dell'Associazione su un apparecchio od impianto di combustione, il consortista deve:

1) rimborsare all'Associazione le spese vive del viaggio ed il trattamento di missione — nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile, ai sensi del regio decreto-legge 21 novembre 1945, n. 722 — dei tecnici incaricati delle indagini e prove, nonchè le spese per trasporto di apparecchi e strumenti di controllo;

2) corrispondere le contribuzioni appresso stabilite:

a) per ogni operatore e per ogni giorno L. 6.000

b) per analisi del combustibile (1) » 3.500

c) per manutenzione e ripristino di apparecchi e strumenti di controllo, il 10 % delle contribuzioni precedenti.

Le contribuzioni sono maggiorate del 50 %, quando trattisi di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

TARIFFA III

Libretti matricolari - Dichiarazione di esonero - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione e delle cessioni di apparecchi od impianti di combustione.

(Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

Paragr. *A*) Libretti matricolari Dichiarazione di esonero:

Il consortista deve all'Associazione:

per ogni libretto matricolare . .	L.	500
per ogni libretto di continuazione .	»	250
per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico . . .	»	400

(oltre il rimborso della prescritta marca da bollo).

Le quote suindicate sono comprensive delle spese per le forniture, di quelle per la compilazione degli stampati, ma non delle spese postali per l'invio agli interessati.

Paragr *B*) - Istruttorie di progetti di nuovi impianti di combustione o di trasformazioni di impianti esistenti; istruttorie di cessioni di apparecchi od impianti di combustione:

Per l'istruttoria di ciascuna pratica, il consortista deve corrispondere all'Associazione una contribuzione di L. 4000 che viene ridotta a L. 2000 quando trattisi di apparecchio od impianto esonerabile.

---

(1) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TABELLA *F*.

Proventi per attività speciali facoltative

(Art. 4, lett. *c*, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339).

Qualora, nel corso dell'anno, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione accerti che si siano verificate variazioni maggiori del 10 % sui prezzi correnti dei materiali e delle materie prime necessarie per l'esecuzione delle operazioni, prove e prestazioni contemplate nelle tariffe I e II della presente tabella, le variazioni percentuali accertate saranno applicate sul 60 % delle contribuzioni previste dalla tabella stessa.

L'applicazione delle variazioni di cui al precedente capoverso sarà disposta con deliberazione del Comitato esecutivo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

TARIFFA I

Operazioni e prove del Laboratorio fisico
(Centro termotecnico sperimentale).

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalla presente tariffa, il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Prove sui materiali metallici:

taglio alla sega di lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:		
fino a 10 mm. di spessore	L.	200
da 10 a 15 mm.	»	250
da 15 a 20 mm.	»	350
da 20 a 25 mm.	»	500
da 25 a 30 mm.	»	550
da 30 a 35 mm.	»	650
da 35 a 40 mm.	»	700
oltre 40 mm.	»	800
confezione di una provetta di trazione piatta	»	800
confezione di una provetta di trazione cilindrica	»	1.000
confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	2.000
confezione di una provetta di resilienza	»	500
confezione di una provetta di piega	»	250
confezione di una provetta di schiacciamento	»	250
prova di trazione ordinaria (rottura, snervamento, allungamento, strizione)	»	800
prova di resilienza	»	250
prova di piegamento a freddo	»	400
prova di schiacciamento	»	400
prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° e raffreddata in acqua a 28° C)	»	700
prova di durezza Brinell o Rockell	»	200
prova di imbottitura su lamierini (fino a 4 mm. di spessore)	»	500
prova speciale di trazione a caldo (per temperature fino a 900° C)	»	3.500
prova speciale di trazione (limite elastico)	»	2.500
prova speciale di trazione a caldo con determinazione del limite elastico (per temperature fino a 900° C)	»	5.000
prova limite di viscosità (per temperatura fino a 900° C)	»	10.000
preparazione campioni per l'esame microscopico e macroscopico	»	800
esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.500
esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.000
esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	2.700
esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	3.500
fotografia diretta (una copia)	»	1.000
per ogni copia in più	»	300
analisi spettrografica qualitativa	»	4.000
analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	2.500
ricottura	»	2.000
trattamento termico tempera e rinvenimento)	»	2.000
indagine strutturale con raggi Röntgen (Debye-Cheerrer): ognuna	»	3.500

Paragr. *B*) - Operazioni di taratura:

taratura delle coppie termoelettriche:

con il sistema di confronto con coppia campione:

per ogni punto . . . . . L. 500

con il sistema di metalli fusi (per coppie campione):

per ogni punto . . . . . » 2.000

taratura di strumenti elettrici di misura:

voltmetri (per tensione alternata fino a 600 V.):

per ogni punto . . » 350

wattmetri (per tensione alternata fino a 600 V. e intensità fino a 10 amp.):

per ogni punto . . » 500

amperometri (intensità correnti alternate fino a 10 amp.):

per ogni punto . . . » 350

taratura dei manometri e vacuometri:

manometri di precisione taratura su 5 punti:

per pressioni fino a kg/cm² 25 . » 800

per pressioni fino a kg/cm² 50 » 1.100

per pressioni oltre kg/cm² 50 » 1.300

vacuometri . . » 800

manometri dell'industria taratura su 4 punti:

per pressioni fino a kg/cm² 20 . . » 400

per pressioni fino a kg/cm² 50 . » 650

per pressioni oltre kg/cm² 50 » 800

vacuometri . . » 400

per quanto riguarda la taratura dei piccoli manometri per alte pressioni, come quelli montati sui recipienti di gas compressi, i compensi sono così stabiliti:

per pressioni fino a kg/cm² 150 » 250

per pressioni oltre kg/cm² 150 » 400

per i manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a kg/cm² 5), non menzionati nella tariffa su riportata, sarà applicata la quota unica di » 250

manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti:

per i manometri e vacuometri inviati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo, saranno applicate le seguenti tariffe ridotte:

manometri per pressioni fino a kg/cm² 5 » 150

manometri per pressioni fino a kg/cm² 20 » 250

manometri per pressioni fino a kg/cm² 50 » 350

manometri per pressioni oltre kg/cm² 50 » 500

vacuometri . » 250

piccoli manometri come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compresi:

per pressioni fino a kg/cm² 150 . » 150

per pressioni oltre kg/cm² 150 . » 250

TARIFFA II

Operazioni del laboratorio chimico.

Per ognuna delle operazioni contemplate dalla presente tariffa il consortista o il terzo, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere la contribuzione relativa appresso stabilita:

Paragr. *A*) Analisi dei combustibili solidi:

determinazione dell'umidità . L. 500

determinazione delle ceneri . » 600

determinazione delle sostanze volatili e carbonio fisso » 500

determinazione del potere calorifico superiore (Malher) . . » 1.200

determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione » 400

tutte le precedenti determinazioni (analisi immediata) » 3.000

determinazione del solo idrogeno . » 3.000

determinazione del carbonio » 3.000

determinazione dell'idrogeno e del carbonio » 4.000

determinazione dell'azoto . » 1.500

determinazione dello zolfo . . . . . . » 1.600

analisi elementare, cioè: determinazione della umidità, ceneri, idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifero (Malher) L. 6.000

determinazione della finezza di macinazione (due setacci) . . . . . » 600

Paragr. *B*) Analisi dei residui solidi della combustione:

determinazione del carbonio incombusto L. 600

determinazione della temperatura di rammollimento di fluidità delle ceneri . » 2.000

Paragr. *C*) Analisi dei combustibili e olii lubrificanti:

determinazione del peso specifico L. 300

determinazione della temperatura d'infiammabilità . . . » 800

determinazione della viscosità . . . » 500

determinazione del potere calorifico superiore (Malher) . . . . » 1.200

determinazione del potere calorifico inferiore mediante pesatura del liquido formatosi nella bomba dopo la combustione . . » 400

tutte le precedenti determinazioni » 3.000

determinazione della temperatura di accensione » 800

determinazione della temperatura di congelamento . . . . » 600

distillazione frazionata . » 1.200

determinazione dell'umidità . » 600

determinazione delle ceneri » 600

determinazione dell'acidità o alcalinità . » 600

determinazione dell'idrogeno, del carbonio, dell'azoto, dello zolfo:

per ciascuna determinazione . . . . come per i combustibili solidi

analisi elementare, cioè: determinazione dell'idrogeno, carbonio, ossigeno + azoto e potere calorifero superiore (Malher) . . L. 5.000

Paragr. *D*) - Analisi dei combustibili gassosi:

analisi completa con indicazione del potere calorifico superiore e inferiore L. 2.000

determinazione sperimentale del potere calorifico . . » 1.200

determinazione della gasolina nei gas naturali » 2.000

Paragr. *E*) Analisi delle acque industriali:

determinazione del residuo fisso . L. 800

determinazione della durezza con indicazione della quantità di soda per la correzione . » 600

determinazione potenziometrica del PH . » 600

Paragr. *F*) Analisi qualitative:

fino a 5 elementi . . L. 1.000

per ogni elemento in più . . » 200

Paragr. *G*) Analisi quantitative:

determinazioni gramimetriche, ognuna . L. 800

determinazioni volumetriche, ognuna . » 600

determinazioni calorimetriche, ognuna . » 600

Paragr. *H*) - Analisi varie:

determinazione dell'umidità . . . . L. 500

determinazione dell'acqua combinata (calcari, calci, cementi) » 800

determinazione dell'anidride carbonica (calcari, calci, cementi) . . » 600

determinazione della calce libera nei cementi » 800

TARIFFA III

Verifiche, prove e servizi speciali.

Per le verifiche, prove e servizi speciali contemplati nella presente tariffa ai paragrafi *A*), *B*), *C*), il consortista, che ne faccia richiesta all'Associazione, deve corrispondere — oltre alle contribuzioni ivi stabilite — il rimborso delle spese vive di viaggio e del trattamento di missione, nelle misure spettanti ai dipendenti statali di grado parificabile ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, del tecnico incaricato del sopraluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

Il rimborso delle spese di viaggio e di missione è dovuto anche se — per fatto del consortista — la prestazione richiesta non abbia potuto effettuarsi od esaurirsi in un sol sopraluogo; nel qual caso, per il secondo sopraluogo è dovuto nuovamente il rimborso predetto — maggiorato del 30 %; e ciò a compenso della protratta inutilizzabilità del tecnico per i servizi istituzionali dell'Associazione.

Paragr. *A*) - Prove all'indicatore e al freno:

a) prove all'indicatore su motrici a vapore, a gas e a olii pesanti, per determinare il lavoro assorbito dallo stabilimento o dalle sue diverse sezioni, e per la ricerca del modo di funzionare della distribuzione:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per motori a uno o a due cilindri	L.	3.750
per motori a tre cilindri	»	5.600
per motori a quattro cilindri	»	7.500
per ogni determinazione parziale di lavoro oltre le prime due:		
per motori a uno o a due cilindri	»	380
per motori a tre o a quattro cilindri	»	560

b) prove al freno: sono dovute le contribuzioni seguenti:

per ogni operatore per il primo giorno	»	6.000
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo	»	5.000

Paragr. *B*) Prove di rendimento e di consumo:

a) prove di rendimento su generatori di vapore, per conoscerne le condizioni di funzionamento e la resa, e suggerire eventuali migliorie;

b) prove complete di rendimento e di consumo su impianti di generatori, motrici e impianti termici di qualsiasi specie:

sono dovute le contribuzioni sottoindicate:

per la montatura e la smontatura degli apparecchi, per le prove definitive e preliminari:

per ogni operatore per il primo giorno	L.	6.000
per ogni operatore e per ciascun giorno successivo	»	5.000

Queste tariffe vengono tutte raddoppiate quando trattisi di prove collaudo.

Non si richiede compenso per il tempo speso in ufficio per i calcoli e per la relazione.

Per le prestazioni di cui sopra, l'Associazione provvede gli indicatori, i riduttori di corsa, i manometri, i vacuometri, i deprimometri, i termometri, i pirometri, i tachimetri, e gli apparecchi per l'analisi dei gas; rimanendo a cura del consortista di provvedere l'occorrente per pesare l'acqua, il combustibile, l'eventuale materiale lavorato nell'impianto e il materiale prodotto, nonchè di eseguire gli eventuali adattamenti per l'alimentazione dei generatori e per il collocamento degli strumenti di misura.

Prima delle prove, il consortista riceverà a tale scopo le istruzioni necessarie.

Occorrendo per tali istruzioni un sopraluogo, il consortista compenserà l'Associazione solo delle spese di viaggio e del trattamento di missione del tecnico incaricato.

Il tecnico, che dirige le prove, deve essere libero di poterle continuare anche oltre due giorni, se così egli giudica necessario per l'attendibilità delle prove medesime.

Paragr. *C*) Presa di campione di un combustibile:

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopraluogo, è dovuta una contribuzione di L. 3.000 e di L. 6.000 a seconda che il sopraluogo abbia richiesto una mezza giornata od una giornata intiera di lavoro. La contribuzione per il sopraluogo deve intendersi al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli, ecc.

Paragr. *D*) - Verifiche e prove extra regolamentari:

a) Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati:

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richiegga all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* tariffa I, ridotta del 30 %.

Se l'apparecchio trovasi in stabilimento comprendente altri apparecchi a pressione od impianti di combustione soggetti a controllo continuativo, si applicano invece — qualunque sia la superficie di riscaldamento o capacità dell'apparecchio — le quote uniche di L. 800 per i generatori di vapore e L. 200 per i recipienti.

b) Altre verifiche e prove extra regolamentari:

Per ogni altra verifica o prova che il consortista richiegga all'Associazione di eseguire in più di quelle regolamentari, si applica la tariffazione (quota o contribuzione ed eventuali rimborsi di spese) stabilita dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, ma la quota o contribuzione viene maggiorata del 50 %.

TARIFFA IV

Prestazioni speciali.

Paragr. *A*) - Nolo di strumenti di controllo:

per nolo del contatore d'acqua, oltre il rimborso delle spese di trasporto, per i primi 15 giorni dal giorno dell'arrivo a destinazione dell'apparecchio, è dovuta la quota di	L.	3.750
per ogni giorno in più, oltre i predetti 15, in più	»	380
per la prestazione della pompa: per prove idrauliche eseguite nello stesso sopraluogo, oltre le spese di trasporto, di andata e ritorno, a grande velocità o come bagaglio, è dovuta la quota di	»	380
la pompa non sarà trattenuta oltre 7 giorni; per ogni giorno in più sarà corrisposta la quota aggiuntiva di	»	150

Il compenso per la pompa si paga e le spese si rifondono alla Associazione, anche se la prova non abbia avuto luogo.

Per nolo della pompa ad alta pressione, per prove di bombole e recipienti analoghi, deve corrispondersi il doppio delle quote come sopra stabilite per le pompe ordinarie.

Paragr. *B*) Redazione di disegni:

sono dovuti i compensi sotto stabiliti:

per disegni delle murature per un generatore:

di non oltre 50 m².	L.	3.750
di oltre 50 m² e sino a 100 m²	»	4.700
di oltre 100 m² e fino a 500 m²	»	5.600
di oltre 500 m²	»	7.500

se con surriscaldatore, in più il 20 % delle quote precedenti;

se con economizzatore e preriscaldatore d'aria, in più il 70 % delle quote precedenti, per ciascuno di detti apparecchi.

I disegni di modificazioni a generatori, recipienti, tuberie, ecc. richiesti da utenti, o comunque prescritti al consortista dal regolamento, si tassano a seconda del tempo impiegato per lo studio e per la esecuzione dei disegni stessi, in ragione di L. 3500 al giorno.

Per schizzo locali:

per locali contenenti caldaie semifisse fino a 25 m² di superficie riscaldata	L.	500
per locali contenenti caldaie semifisse oltre 25 m² o caldaie fisse	»	1.000
per disegno in doppio esemplare, da eseguirsi d'ufficio in mancanza di quello prescritto al costruttore o al riparatore di apparecchio a pressione (art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824):		
se di generatori fissi: per ogni generatore	»	2.000
se di generatori semifissi, locomobili, oppure di recipienti, per ogni apparecchio	»	1.000

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
RUBINACCI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
DI GIOVANNI

(241)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1951.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1950, con il quale il signor Filippo Ostinelli è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi della citata Camera;

Decreta:

Il sig. Filippo Ostinelli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1951

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(280)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1951.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 11 agosto 1950, con il quale è stata sciolta la Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia ed è stato nominato commissario straordinario della Camera stessa il prefetto di quella Provincia;

Vista la lettera del Prefetto di Venezia in data 26 novembre 1950, n. 1817;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della citata Camera;

Decreta:

Il dott. Giovanni Barbini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1951

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(279)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1951.
Inclusione del cinghiale fra gli animali nocivi, limitatamente al territorio di Rieti e Cittaducale (Rieti).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1950, con il quale sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Rieti e Cittaducale (Rieti), della estensione di ettari 2875;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Rieti, tendente ad ottenere l'inclusione del cinghiale fra gli animali nocivi, limitatamente ai fondi costituenti la suddetta zona di ripopolamento e cattura, al fine di poterne effettuare l'uccisione e la cattura ai sensi dell'art. 25 del succitato testo unico, per eliminare i gravi danni che tale animale arreca alle colture agrarie;

Visto il parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e per le foreste dall'obbligo di interpellare il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste prima di adottare provvedimenti del genere;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

Limitatamente al territorio costituente la zona di ripopolamento e catture di Rieti e Cittaducale (Rieti), di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1950, e per tutta la durata della zona medesima, il cinghiale viene annoverato fra gli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del testo unico citato nelle premesse.

La caccia e la cattura del cinghiale, in detta zona, sono consentite con l'osservanza delle norme di cui all'art. 25 del precitato testo unico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il Ministro: SEGNI

(310)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1951.
Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di vigilanza della Società Isotta Fraschini in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 17 ottobre 1950, n. 840, concernente la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1950, relativo alla costituzione del Comitato e della Commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Vista la lettera in data 12 gennaio 1951, con la quale il Comitato del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » in liquidazione, presa in esame la situazione dell'Isotta Fraschini in liquidazione, propone la nomina del dott. Luigi Antonelli a commissario liquidatore della Società Isotta Fraschini in liquidazione;

Vista l'altra proposta del Comitato relativa alla sostituzione degli attuali membri del Comitato di vigilanza;

Ritenuta la necessità di accogliere integralmente la proposta suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Antonelli è nominato commissario liquidatore della Società Isotta Fraschini in liquidazione.

Art. 2.

Il Comitato di vigilanza della Società Isotta Fraschini in liquidazione è composto da:

1) prof. Napoleone Rossi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

2) rag. Antonio De Martini, in rappresentanza del Ministero dell'industria;

3) dott. Giuseppe Baldinozzi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

(378)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1951.

Nomina del commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 17 ottobre 1950, n. 840, concernente la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1950, relativo alla costituzione del Comitato e della Commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Vista la designazione in data 11 gennaio 1951, con la quale il Comitato di cui all'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, presa in esame la situazione della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, società per azioni, con sede a Milano, propone la nomina, in sostituzione degli attuali amministratori, del prof. avv. Pietro Sette a commissario straordinario della Società stessa, assistito dagli esperti signori ing. Eugenio Rossi e prof. Giordano Dell'Amore;

Vista la relazione in base alla quale il Comitato propone che il commissario, affiancato dagli esperti di cui al punto precedente, deve procedere al riordinamento aziendale, curando in particolare:

1) la determinazione dei settori produttivi che rappresentino nuclei aziendali omogenei ed efficienti, accertando le condizioni che consentano di realizzare in ciascun nucleo il migliore equilibrio tra attrezzature produttive, quadri direttivi, forza operaia e possibilità di mercato;

2) il conferimento di una forma giuridica autonoma ai nuclei aziendali identificati come al punto precedente;

3) la determinazione dei normali organi di amministrazione e di direzione in ciascuna nuova azienda ai fini delle relative nomine;

4) l'adozione di tutti i provvedimenti necessari ad immettere nelle nuove aziende quelle unità di personale che per numero e qualifica siano ritenute idonee ai bisogni della gestione così da realizzare la necessaria selezione dei quadri, dei tecnici e delle maestranze;

5) il riassetto finanziario e patrimoniale della Società nella sua attuale struttura giuridica;

Ritenuta la necessità di accogliere integralmente le proposte suddette, al fine precipuo di creare le condizioni per la ripresa produttiva in condizioni di equilibrio economico;

Decreta:

Il prof. avv. Pietro Sette è nominato commissario straordinario della Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccaniche, società per azioni, con sede a Milano, ai sensi e per gli effetti della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

Il prof. Sette assolverà i suoi compiti coll'assistenza dei seguenti esperti: ing. Eugenio Rossi e prof. Giordano Dell'Amore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

(377)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1951.

Nomina del commissario straordinario della Ducati Società Scientifica Radio Brevetti, società per azioni, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 17 ottobre 1950, n. 840, concernente la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 1950, relativo alla costituzione del Comitato e della Commissione consultiva per la messa in liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica »;

Vista la designazione in data 15 gennaio 1951, con la quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, il Comitato di cui sopra, presa in esame la situazione della Ducati Società Scientifica Radio Brevetti, società per azioni, Bologna, propone la nomina dell'ing. Mario Masobello a commissario straordinario della Ducati Società Scientifica Radio Brevetti, società per azioni, Bologna;

Ritenuta la necessità di accogliere integralmente la proposta suddetta;

Decreta:

L'ing. Mario Masobello è nominato commissario straordinario della Ducati Società Scientifica Radio Brevetti, società per azioni, con sede in Bologna.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1951

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

(376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 9 dicembre 1950, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dai signori Vivarelli Italo e Giovanni Battista, proprietari, e dal sig. Vivarelli Emilio, usufruttuario, un'area di terreno antistante al fabbricato della Casa della Madre e del Bambino di Porto Santo Stefano (Grosseto), della superficie di mq. 2220, per il prezzo complessivo di L. 333.000.

(332)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 21

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 gennaio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,85	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,84	» Roma	624,83
» Genova	624,85	» Torino	624,84
» Milano	624,85	» Trieste	624,85
» Napoli	624,80	» Venezia	624,88

Media dei titoli del 26 gennaio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,20
Id. 3,50 % 1902	70,10
Id. 3 % lordo	49,65
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	73,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	68,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,45
Id. 5 % 1936	92 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,05
Id. 5 % convertiti 1951	99,875
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,45

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 26 gennaio 1951

1 dollaro U.S.A. L. 624,84

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142 90	» franco svizzero

Nel Bollettino n. 18 del 23 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 di pari data, nella contrattazione cambi, la quotazione media del dollaro U.S.A. deve intendersi L. 624,84 anzichè L. 624,80.

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 23 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 143, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Firenze di un mutuo di L 90.200.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(372)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Isola Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1951, registro n. 1 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Isola Liri (Frosinone) di un mutuo di L. 5.230.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(373)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Varano Melegari (Parma), della estensione di ettari 900 circa, di cui ai decreti Ministeriali 12 agosto 1947 e 10 agosto 1950, è revocata.

(336)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia) all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia) è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1951

Il direttore generale: FORMENTINI

(337)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova (gruppo B) nel Corpo del genio civile, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19156, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, registro n. 19, foglio n. 275, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*) del Corpo del genio civile;
Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1949, n. 25384, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1949, registro n. 10, foglio n. 26, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il concorso suddetto;
Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione, quale presidente della citata Commissione, del presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ingegnere Palazzo Cesare;

Decreta:

Il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Tronfi prof. Romolo è chiamato a presiedere la Commissione esaminatrice del concorso per la nomina in ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Corpo del genio civile, bandito con decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19156 succitato, in sostituzione del pari grado dott. ing. Palazzo Cesare.

Roma, addì 2 dicembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1951
Registro n. 1, *foglio n.* 134. — IZZI

(325)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 15662 del 26 giugno 1947, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona;
Visto il verbale in data 29 ottobre 1950 redatto dalla Commissione giudicatrice interprovinciale con il quale è stabilita la graduatoria generale di merito dei concorrenti risultati idonei in tale concorso;
Accertata la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti ad espletamento del concorso stesso;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1.	Dall'Ora Bernardo di Francesco	punti	130,17	su 150
2.	Santinello Umberto fu Bonifacio	»	127,50	»
3.	Bertelli Cesare fu Enrico	»	126,85	»
4.	Perantoni Luigi fu Silvio	»	126,05	»
5.	Segna Bruno di Pietro	»	125,13	»
6.	Rossi Emidio di Giuseppe	»	124,61	»
7.	Tortelli Umberto di Luigi	»	120,17	»
8.	Parisotto Rinaldo fu Ferdinando	»	117,25	»
9.	De Veszelka Alberto di Stefano	»	117,01	»
10.	Costanzo Raffaele di Carlo	»	111,65	»
11.	Galuppo Pietro fu Giacomo	»	111,40	»
12.	Piovan Erio di Giovanni	»	108,60	»
13.	Pennacchioni Attilio di Luigi	»	106,90	»
14.	Masi Felice fu Francesco	punti	106,40	su 150
15.	Massimelli Antonio di Bartolomeo	»	105,28	»
16.	Chini Silvio di Carlo	»	104,82	»
17.	Valentini Antonio di Lugia	»	102,97	»
18.	Lugari Francesco fu Bartolomeo	»	101,90	»
19.	Martini Mario fu Giacomo	»	101,23	»
20.	Scappini Manlio fu Giuseppe	»	100,18	»
21.	Marescalchi Gino, di Giuseppe	»	99,17	»
22.	Villani Gino fu Luigi	»	98,94	»
23.	Cinquetti Ernesto di Giuseppe	»	97,53	»
24.	Guerra Antonio fu Antonio	»	95,90	»
25.	Cristoferi Italo fu Francesco	»	95,82	»
26.	Flangini Renato fu Ottavio	»	95,08	»
27.	Malachini Giuseppe di Emilio	»	94,95	»
28.	Zanetti Arnaldo di Bartolo	»	93,86	»
29.	Dalla Pellegrina Cristoforo di Angelo	»	92,45	»
30.	Mezzabotta Lando di Attilio	»	92,07	»
31.	Cavedon Francesco di Giuseppe	»	90,61	»
32.	Ravignani De Piacentini Gianfranco di Guido	»	88,67	»
33.	Zamboni Giuseppe fu Carlo	»	86,08	»
34.	Calcinardi Carlo di Cesare	»	85,35	»
35.	Catri Michele di Alfonso	»	85,15	»
36.	Biancardi Guido di Andrea	»	84,23	»
37.	Visentin Giuseppe di Guglielmo	»	82,80	»
38.	Tria Giuseppe di Marco	»	81,47	»
39.	Torri Bartolo di Giuseppe	»	80,21	»
40.	Bortoli Ottavio fu Antonio	»	78,87	»
41.	Ferrari Giuseppe fu Tullio	»	78,47	»
42.	Campagnari Dino fu Gio Batta	»	76,14	»
43.	Sandri Arturo di Angelo	»	73,20	»
44.	Vianini Gino di Fortunato	»	72,75	»
45.	Pozzetti Attilio di Gioacchino	»	71,37	»
46.	Gavazzeni Giovanni di Carlo	»	70,70	»
47.	Fontanesi Luca di Giuseppe	»	70,51	»
48.	Noli Silvio di Cesare	»	68,67	»
49.	Visentini Mario di Vito	»	66,60	»
50.	Colosio Renato fu Domenico	»	63,53	»
51.	Cordioli Gino fu Angelo	»	56,92	»
52.	Bendazzoli Vincenzo di Giovanni	»	56,20	»

Verona, addì 19 dicembre 1950

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 449 del 19 dicembre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona, bandito con decreto prefettizio n. 15662 del 26 giugno 1947;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati al concorso di cui alle premesse sono dichiarati vincitori del concorso stesso per le condotte veterinarie accanto ad ognuno segnate:

1) Dall'Ora Bernardo fu Francesco: Zevio, Ronco all'Adige (consorzio veterinario);
2) Santinello Umberto fu Bonifacio: Villafranca, Sommacampagna, Povegliano, Mozzecane (consorzio veterinario);
3) Bertelli Cesare fu Enrico: Feschiera, Lazise, Castelnuovo Veronese (consorzio veterinario);
4) Perantoni Luigi fu Silvio: Brenzone, Malcesine, Torri del Benaco (consorzio veterinario);
5) Segna Bruno di Pietro: Isola della Scala, Buttapietra, Erbè (consorzio veterinario);
6) Rossi Emidio di Giuseppe: Bardolino, Affi, Cavajon, Costermano, Garda (consorzio veterinario);
7) Parisotto Rinaldo fu Ferdinando: Montecchia di Crosara, Roncà, San Giovanni Ilarione (consorzio veterinario);
8) Costanzo Raffaele di Carlo: Sant'Anna Alfaedo, Erbezzo (consorzio veterinario).

Verona, addì 19 dicembre 1950

Il prefetto: PERUZZO

(256)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente della sezione medico micrografica del Laboratorio di igiene e profilassi di Verona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto n. 3799 del 31 gennaio 1949, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per il posto di assistente della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Verona;
Visto il proprio decreto n. 1479 dell'11 dicembre 1950, con il quale si è provveduto alla ammissione dei concorrenti;
Visti i verbali compilati dalla Commissione giudicatrice del concorso sopra citato nominata con decreto Ministeriale n. 60644/20400.1289 del 14 giugno 1950;
Ritenuti regolari i lavori esplicati da detta Commissione e legittimi i relativi provvedimenti;
Visti gli articoli 85 e 36 del testo unico di leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei al concorso di cui alle premesse, stabilita dalla Commissione giudicatrice come segue:

1. Annunziata Tommaso fu Nicola . punti 66,50 su 150
2. Magagnotto Vinceslao di Paolo » 59,37 »

Il presente decreto, a termini e per gli effetti dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e della Amministrazione provinciale di Verona.

Verona, addì 27 dicembre 1950

Il prefetto: PERUZZO

(255)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 12 settembre 1949, n. 36294, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1947 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte mediche di Bagnolo Piemonte e Stroppo, Elva, Macra sono ancora vacanti di titolari per la rinuncia dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici, idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicata:

Morano dott. Guido: condotta comunale di Bagnolo Piemonte;
Puglisi dott. Antonino: condotta consorziale di Stroppo, Elva, Macra.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolari.

Cuneo, addì 8 gennaio 1951

Il prefetto: GLORIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 settembre 1950, n. 36568, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1948, e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che le condotte mediche di Alba (sezione 1ª) e di Bagnolo Piemonte (zona nord) sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;
Viste le dichiarazioni di rinunzia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione delle sedi suindicate;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi, idonei al concorso suindicato, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno di essi indicate:

Tommasi dott. Virgilio: condotta comunale di Alba (sezione 1ª).
Pasquet dott. Enrico: condotta comunale di Bagnolo Piemonte (zona nord).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei nuovi titolati.

Cuneo, addì 10 gennaio 1951

Il prefetto: GLORIA

(247)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 32498 Div. San. Vet. del 29 novembre 1950, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso ai posti di veterinario condotto di cui ai decreti prefettizi n. 11755 San. del 24 giugno 1947 e n. 21960 del 3 settembre stesso anno;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dai candidati risultati idonei;
Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I candidati sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Rossini dott. Rino: Tronzano;
2) Massara dott. Enrico: Bianzè;
3) Bodoira dott. Paolo: Candelo e uniti;
4) Manazza dott. Vittorio: Desana e uniti;
5) Sbaraglini dott. Ettore: Borgosesia e uniti;
6) Aragno dott. Bartolomeo: Crescentino;
7) Galanzino dott. Andrea: Cavaglià e uniti;
8) Cormegna dott. Ercole: Asigliano e uniti;
9) Mantovani dott. Giovanni: Mongrando e uniti;
10) Vercellio dott. Filippo: Masserano e uniti;
11) Daffara dott. Flavio: Ronsecco e Tricerro.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Prefettura, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 gennaio 1951

Il prefetto: MOROSI

(254)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947 e si designavano i vincitori delle singole condotte:
Vista la rinuncia pervenuta da parte del dott. Luigi Lenci per la condotta di Sovicille;
Vista la dichiarazione di opzione pervenuta da parte del dott. Vannuccio Poggetti già destinato ad altra sede ed interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo immediatamente in graduatoria il rinunciatario, ha chiesto in ordine di preferenza il posto resosi vacante;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie.
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vannuccio Poggetti è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Sovicille.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 23 dicembre 1950

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947 e si designavano i vincitori delle singole condotte:
Vista la rinuncia pervenuta da parte del dott. Vannuccio Poggetti per la condotta di Chianciano;
Vista la dichiarazione di accettazione pervenuta da parte del dott. Giuseppe Arzilla interpellato per detta condotta quale concorrente che, seguendo immediatamente in graduatoria il rinunciatario, ha chiesto in ordine di preferenza il posto resosi vacante;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Arzilla è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Chianciano.

Il presente decreto sarà applicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 29 dicembre 1950

p. *Il prefetto*: CAMILLERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947, e si designavano i vincitori delle singole condotte;
Vista la rinuncia pervenuta da parte del dott. Vincenzo Senese per la condotta veterinaria di Casole d'Elsa;
Visto che il concorrente idoneo, che segue in graduatoria il predetto ed ha chiesto quella sede in ordine di preferenza, risulta il dott. Agostino Bertellotti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Agostino Bertellotti è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Casole d'Elsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 28 dicembre 1950

p. *Il prefetto*: CAMILLERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947, e si designavano i vincitori delle singole condotte;
Vista la rinuncia pervenuta da parte del dott. Senese Vincenzo per la condotta veterinaria consorziale di Abbadia San Salvatore-Piancastagnaio;
Visto che il concorrente dichiarato idoneo, che segue in graduatoria il predetto ed ha chiesto quella sede in ordine di preferenza, risulta il dott. Duilio Cuneo;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Duilio Cuneo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale dei comuni di Abbadia San Salvatore e Piancastagnaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 28 dicembre 1950

p. *Il prefetto*: CAMILLERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visti i propri precedenti decreti con i quali si approvava la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 31 maggio 1947, e si designavano i vincitori delle singole condotte;
Visto che il dott. Osvaldo Pieri, nominato titolare della condotta di Radicofani, non vi ha assunto servizio entro il perentorio termine assegnatogli e, pertanto, devesi considerare rinunciatario;
Visto che il concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente in graduatoria il predetto ed ha chiesto quella sede in ordine di preferenza, risulta il dott. Guido Berti;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;
Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guido Berti fu Carlo è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del Comune di Radicofani.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Siena, addì 30 dicembre 1950

p. *Il prefetto*: CAMILLERI

(237)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.